

glio di amministrazione si pronunciò favorevolmente con deliberazione del 6 maggio 1954, salvo l'autorizzazione da rilasciarsi dai Ministeri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi dell'art. 13, n. 14, della legge regolatrice dell'I.H.A., non rientrando espressamente le garanzie offerte in quelle previste dalla legge medesima.

I detti Ministeri rilasciarono l'autorizzazione loro richiesta, ma l'operazione non venne poi più concretata, avendo la Camera di Commercio di Pescara definita l'operazione scelta con un Istituto di credito locale a condizioni più vantaggiose (tasso d'interesse del 7,50% anziché quello dell'8% richiesto dall'I.H.A.)

Come fatto presente nella ricordata analogica circostanza, l'imposta camerale - ora offerta in garanzia anche dalla Camera di Commercio di Chieti - costituisce una delle entrate previste dall'art. 52 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il T. 16. delle leggi sui Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, ai quali si sono sostituiti